



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Roma, data del protocollo.

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila
Sezione regionale dell'Albo – Abruzzo
segretaricomunali.prefaq@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Potenza
Sezione regionale dell'Albo – Basilicata
protocollo.prefpz@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro
Sezione regionale dell'Albo – Calabria
protocollo.prefcz@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Sezione regionale dell'Albo – Campania
segretaricomunali.prefna@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Bologna
Sezione regionale dell'Albo – Emilia-Romagna
segretaricomunali.prefbo@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Trieste
Sezione regionale dell'Albo – Friuli-Venezia Giulia
segretaricomunali.prefts@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Roma
Sezione regionale dell'Albo – Lazio
segretaricomunali.prefrm@pec.interno.it

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Genova
Sezione regionale dell'Albo – Liguria
segretaricomunali.prefge@pec.interno.it

ke Q



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Milano
Sezione regionale dell'Albo – Lombardia
protocollo.prefmi@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Ancona
Sezione regionale dell'Albo – Marche
segretaricomunali.prefan@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Campobasso
Sezione regionale dell'Albo – Molise
segretaricomunali.prefcb@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Torino
Sezione regionale dell'Albo – Piemonte
segretaricomunali.prefto@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Bari
Sezione regionale dell'Albo – Puglia
segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Sezione regionale dell'Albo – Sardegna
segretaricomunali.prefca@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Palermo
Sezione regionale dell'Albo – Sicilia
protocollo.prefpa@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Firenze
Sezione regionale dell'Albo – Toscana
protocollo.preffi@pec.interno.it

Alla Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Perugia
Sezione regionale dell'Albo – Umbria
segretaricomunali.prefpg@pec.interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Venezia
Sezione regionale dell'Albo – Veneto
segretaricomunali.prefve@pec.interno.it

E, p.c.

All'Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero dell'Interno
rqs.ucb-interno.gedoc@pec.mef.gov.it

OGGETTO: articolo 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/5/2001.

Facendo seguito alle precedenti note circolari prot. n. 3636 del 09/06/2014, prot. n. 485-E del 24/03/2015, prot. n. 3782 del 18/06/2015, prot. n. 7122 del 20/06/2017, prot. n. 14449 del 1/12/2020 e prot. n. 3026 del 28/01/2025, vengono riepilogate di seguito - anche alla luce della giurisprudenza intervenuta - le indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, anche alla luce della nuova disciplina della retribuzione di posizione del segretario introdotta dall'art. 60 del CCNL 16/07/2024 e confermata dall'art. 38 del CCNL 23/02/2026, attualmente in vigore, con preghiera di massima diffusione presso le amministrazioni locali, per quanto di competenza.

Come noto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del richiamato CCNL di categoria del 16/05/2001 *"In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dell'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente"*.

Fermo restando quanto chiarito con la nota circolare prot. n. 3636 del 09/06/2014, con la predetta clausola contrattuale le parti negoziali hanno espressamente riservato, al segretario collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di conservare, in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, la più alta retribuzione di posizione in godimento durante il periodo di disponibilità, fatto salvo il rimborso della differenza a carico del Ministero dell'Interno.

Direzione Centrale per le Autonomie - ALBO - AAA-Segreteria del Prefetto - Protocollo Uscita - 0029445 del 01/10/2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Giova rammentare, in questa sede, come l'art. 43, comma 2, del CCNL 16/5/2001 costituisca norma eccezionale, di stretta interpretazione, che disciplina esclusivamente la retribuzione di posizione spettante al segretario comunale nel passaggio dalla posizione di disponibilità alla titolarità di una sede di segreteria di classe inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza, ma non anche la retribuzione di posizione spettante al segretario nella diversa ipotesi di passaggio dalla titolarità di una sede di segreteria alla titolarità di altra sede di segreteria. In quest'ultima fattispecie trova infatti applicazione la disciplina legislativa e contrattuale collettiva di carattere generale per cui la retribuzione di posizione del segretario, quale voce stipendiale accessoria e variabile, è correlata alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare e non può prescindere dalla natura dell'incarico ricoperto (art.41 CCNL 16/05/2001; art.107 CCNL 17/12/2020; artt. 58 e 60 CCNL 16/7/2024; art. 38 CCNL 23/2/2026; art.16-ter D.L.162/2019; L.147/2013), non sussistendo più, in assenza di una norma contrattuale ad hoc, *"... il diritto, riconosciuto per legge, al mantenimento del trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di "carriera..."* (TAR Lazio, sentenza n.11630/2016; Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.52/2014).

Ciò premesso, l'art. 60 del CCNL sottoscritto in data 16/7/2024, innovando la precedente disciplina in materia di segretari comunali e provinciali, ha introdotto, come noto, una nuova struttura della retribuzione di posizione, non più predeterminata, ma variabile entro valori minimi e massimi indicati per ciascuna classe demografica di appartenenza degli enti.

Nell'ambito di tale nuova struttura, l'art. 60, comma 6, del CCNL 16/07/2024 ha precisato che al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità, l'importo della retribuzione di posizione spetti nella misura minima (*"Al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità, l'importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall'articolo 60, comma 1"*). La medesima clausola contrattuale ha altresì previsto che *"Della predetta misura si tiene conto anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dell'articolo 43, comma 2, del CCNL del 16.05.2001"*. Una disposizione di identico tenore letterale è stata poi recata dal vigente art. 38, comma 6, del CCNL 23/02/2026.

Le succitate clausole contrattuali, nel disciplinare la retribuzione di posizione, richiamano espressamente l'art.43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, delineando un quadro normativo, di carattere generale, ai sensi del quale al segretario titolare di una sede di segreteria di un ente di classe immediatamente inferiore alla fascia di appartenenza, con in godimento la retribuzione di posizione più alta ex art. 43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, nel momento in cui viene collocato in posizione di disponibilità spetta - ferme restando le ipotesi di decadenza *ex lege* dal beneficio *de quo* - *"l'importo della retribuzione di posizione ... nella misura minima indicata"* dal CCNL di categoria, ovvero l'importo della retribuzione di posizione in godimento al momento della nomina presso l'ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

In linea con quanto chiarito dall'ARAN con parere del 10/07/2026, l'art. 60, comma 6, del CCNL 16/07/2024 e l'art.36, comma 6, del CCNL 23/02/2026, in combinato disposto con l'art. 16-ter, comma 13, del citato DL 162/2019, anch'esso richiamato dalle parti negoziali, descrivono, inoltre, un regime giuridico che riconosce al segretario collocato in posizione di disponibilità, precedentemente titolare di una sede di segreteria convenzionata ai sensi dell'art. 16-ter del D.L.162/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020), l'importo della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva per il comune capofila e ciò anche nell'ipotesi in cui il segretario avesse in godimento, presso tale ultima sede di segreteria, una retribuzione di posizione più alta ex art. 43, comma 2, del CCNL 16/05/2001.

Nell'ambito del regime giuridico ordinario introdotto dall'art. 16-ter del D.L. 162/2019, fermo restando il regime transitorio delineato dall'art. 5 del richiamato DM 21/10/2020 e le indicazioni già fornite con circolare prot. n. 7122 del 20/06/2017 in merito alle convenzioni di segreteria costituite ai sensi delle circolari prot. n. 485-E del 24/3/2015 e prot. n. 3782-E del 18/6/2015 (criterio del cd. comune capofila), appare utile rammentare quanto segue:

1. alla scadenza del patto convenzionale non è prevista, *ex lege*, alcuna possibilità di proroga dell'incarico del segretario, trovando applicazione l'art. 3, comma 3, del DM 21/10/2020 (Corte d'appello di Firenze, sentenza n. 463/2026). Per l'effetto, qualsiasi incarico di titolarità successivo a detta scadenza comporta la perdita del beneficio di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, con conseguente applicazione della regola generale di cui all'art. 3, comma 1, del DM 21/10/2020. In quest'ultima ipotesi non ricorre, infatti, il presupposto per l'applicazione dell'art. 43, comma 2, costituito dal passaggio del segretario dalla posizione di disponibilità alla posizione di titolarità di una sede di segreteria di classe inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza;
2. qualunque modifica del patto convenzionale che determini un mutamento nel numero degli enti aderenti alla convenzione comporta per il segretario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 4, comma 2, del DM 21/10/2020, la decadenza dal beneficio della conservazione del trattamento economico di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16/05/2001, a nulla rilevando che la classificazione della sede di segreteria convenzionata risultante dalla modifica corrisponda alla classificazione della precedente sede;
3. il segretario titolare di una sede di segreteria non convenzionata, di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, che abbia in godimento la retribuzione di posizione più alta prevista dall'art.43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, non ha più diritto alla conservazione di tale trattamento economico più favorevole qualora passi dalla titolarità di tale sede di segreteria alla titolarità di altra sede di segreteria, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia una sede di segreteria convenzionata costituita, ai sensi del richiamato art. 16-ter del D.L.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

162/2019, dal comune di titolarità presso cui il segretario ha in godimento il beneficio di cui all'art.43, comma 2. In tale ipotesi, infatti, non ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, costituito dalla provenienza del segretario dalla posizione di disponibilità.

Appare utile ribadire, altresì, che il segretario titolare di una sede di segreteria (singola o convenzionata), di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, che abbia in godimento la retribuzione di posizione più alta prevista dall'art.43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, qualora sia *ope legis* confermato nell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 99, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, conserva il beneficio di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 16/5/2001, essendo in presenza, in tale caso, di effetti confermativi dell'incarico direttamente disposti *ex lege* (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 4694/06).

Giova segnalare, infine, in questa sede, come il trattamento economico del segretario comunale in posizione di disponibilità, sia che lo stesso provenga dalla titolarità di una sede singola che dalla titolarità di una sede di segreteria convenzionata, sia disciplinato dalle vigenti disposizioni normative e negoziali. La relativa determinazione spetta al Ministero dell'Interno, su cui gravano *ex lege* i relativi oneri, e non rientra, pertanto, nelle competenze degli enti locali di ultima titolarità (singoli o in convenzione), cui spettano invece, ai sensi dell'art.15 del DPR 465/1197, esclusivamente le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente, presso il quale lo stesso presta servizio, e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto (Consiglio di Stato, sentenza n. 1459/2024).

Posto quanto sopra, nelle ipotesi di applicabilità dell'art. 43, comma 2, del CCNL 16/05/2001, in conformità con l'orientamento applicativo ARAN n. 34539 del 12/06/2025 espresso a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione dei segretari *ex art.60* del CCNL 16/07/2024, durante il periodo di titolarità del segretario rimane a carico del Ministero dell'Interno, in continuità con quanto avveniva in passato, la differenza tra le due retribuzioni di posizione minime, ovvero quella già in godimento al segretario durante il periodo di disponibilità e quella corrispondente alla classificazione demografica della sede di segreteria, ferma restando la competenza dell'ente locale in ordine all'erogazione dell'intera retribuzione di posizione (anche per la quota posta a carico del Ministero) e fatta salva la successiva richiesta di rimborso.

Nel rinviare, quanto alle modalità procedurali per le richieste di rimborso da parte degli enti, alla circolare prot. n. 7122 del 20/6/2017, si segnala come le relative erogazioni, per ragioni organizzative e contabili, continueranno ad essere effettuate da questo Ministero su base annuale, di regola entro l'esercizio finanziario successivo.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE
Bellantoni